

# CONTRATTO DI VENDITA DI GAS

Tra

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale n° \_\_\_\_\_, partita I.V.A. n° \_\_\_\_\_ e numero di registrazione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ codice di accisa n° \_\_\_\_\_ codice PSV n° \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante (di seguito "Acquirente")

e

**Edison S.p.A.** con sede legale in Foro Buonaparte n° 31, 20121 Milano, codice fiscale, partita IVA e n° di iscrizione al registro delle imprese di Milano 10578610155, codice PSV 00008 e Codice Accisa IT00MIO00344W, in persona dell' Ing. Riccardo Pasetto in qualità di Legale Rappresentante, ( di seguito "Venditore")

Venditore ed Acquirente sono singolarmente definiti "Parte" e congiuntamente definiti come "Parti".

## **Premesso che:**

a) In data 10 Settembre 2009, Edison S.p.A ha indetto una procedura di gara per la cessione al Punto di Scambio Virtuale (PSV) di quote del gas importato da Edison nel periodo 1 Ottobre 2008 – 30 Settembre 2009 ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) del 19 marzo 2008 e dalla delibera del 30 Luglio 2009 ARG/gas 108/09. In base a quanto previsto dalla suddetta delibera Edison ha offerto di vendere al PSV per l'anno termico 2009-2010 un quantitativo complessivo di gas pari 537.368 GJ così suddiviso:

1) per l'anno termico 2009-2010 complessivamente n. 2 lotti di tipologia annuale di pari entità (ciascuno di 268.684GJ);

b) L'Acquirente ha partecipato all'asta, risultando aggiudicatario del volume di gas naturale indicato nel successivo Articolo 4 durante il periodo definito nel successivo Articolo

2 e si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare e a ritirare dal Venditore tali quantitativi di Gas secondo le modalità e i termini specificati nel presente contratto di vendita di gas, qui di seguito denominato "Contratto".

## **1. Oggetto**

Oggetto del presente Contratto è la vendita e la consegna da parte del Venditore, e il conseguente acquisto e ritiro da parte dell'Acquirente, delle quantità di gas naturale di seguito specificate, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Contratto.

## **2. Durata**

Il presente Contratto entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

Il periodo di fornitura decorre dal 1 Ottobre 2009, 6:00 AM CET e termina il 1 Ottobre 2010, 6:00 AM CET ( di seguito "Periodo di Fornitura").

## **3. Punto di consegna**

Il Venditore consegnerà il gas all'Acquirente sulla Rete dei Gasdotti Italiana al Punto di Scambio Virtuale (di seguito "PSV") di Snam Rete Gas S.p.A come definito nel Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito "Punto di Consegna").

Il passaggio di proprietà dal Venditore all'Acquirente avverrà al Punto di Consegna e l'Acquirente si assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

## **4. Quantità contrattuale, profilo di prelievo e obbligazioni delle Parti**

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8 (Forza Maggiore), il Venditore si impegna a mettere a disposizione dell'Acquirente al Punto di Consegna e l'Acquirente si impegna a ritirare, i seguenti volumi di gas naturale.

Quantità Contrattuale (di seguito QC) = 268.684 GJ

Quantità Giornaliera \_\_\_\_\_ (di seguito QG) : \_\_\_\_\_ GJ pari a QC / n°  
giorni dell'anno.

Il quantitativo giornaliero di Gas ritirato dall'Acquirente al Punto di Consegna sarà pari alla QG, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 8 ("Forza Maggiore").

## 5. Prezzo contrattuale

Il prezzo di cessione del gas (P) e' pari a:

$$P = \text{___} \text{ €/GJ}$$

Il prezzo è da intendersi comprensivo dei costi di capacità all'Entry Point e dei corrispettivi variabili CV e CVP.

Il prezzo non include l'IVA e qualsivoglia imposta a valle del Punto di consegna, che saranno a carico dell'Acquirente

## 6. Qualità del Gas

Il Gas oggetto del presente Contratto sarà reso disponibile al Punto di Consegna in conformità alle specifiche tecniche di qualità, pressione e temperatura previste e garantite dal Trasportatore al Punto di Consegna.

## 7. Modalità operative

Le modalità operative per l'emissione delle Transazioni da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte dall'Acquirente saranno quelle previste dalle procedure operative del PSV. Le nomine al PSV verranno effettuate su base quindicinale con procedura da concordare fra le Parti.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 ("Forza Maggiore"), qualora tali Transazioni siano emesse nel rispetto dei tempi stabiliti e delle quantità, il Gas oggetto della Transazione è da considerarsi consegnato dal Venditore all'Acquirente.

L'Acquirente si impegna ad accettare con le modalità previste dalle procedure operative del PSV le Transazioni che presentino volumi corretti.

In ogni caso le Parti si impegnano a cooperare in buona fede affinché i rispettivi obblighi contrattuali vengano soddisfatti e vengano minimizzati eventuali danni o penali della controparte. In particolare, nel caso in cui, per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale la quantità oggetto di Transazione risulti diversa dalla DCQ, le Parti dovranno effettuare, non appena possibile, compatibilmente con le tempistiche del PSV, delle Transazioni per:

- (i) cedere al PSV dal Venditore al Compratore le quantità non rese disponibili e non consegnate nei giorni interessati da consegne inferiori alla DCQ. In tal caso il Venditore riconoscerà al Compratore a titolo di penale un importo pari al 10% del Prezzo come definito all'Articolo 5, per le quantità oggetto di Transazione;

- (ii) cedere al PSV dal Venditore al Compratore le quantità rese disponibili e non ritirate nei giorni interessati da consegne inferiori alla DCQ. In tal caso il Venditore applicherà al Compratore a titolo di penale un importo pari al 10% del Prezzo come definito all'Articolo 5, per le quantità oggetto della Transazione;
- (iii) cedere al PSV dal Compratore al Venditore le quantità rese disponibili e ritirate nei giorni interessati da consegne superiori alla DCQ, al Prezzo come definito all'Articolo 5.

Nel caso di riduzione delle consegne per Forza Maggiore (Articolo 8), ciascuna delle Parti si impegna ad intraprendere tempestivamente, in funzione dei termini di utilizzo del Sistema PSV così come definiti nel Manuale PSV, tutte le azioni ragionevolmente possibili per confermare le Transazioni emesse dall'altra Parte, al fine di dare attuazione alle disposizioni dei suddetti Articoli. Ove ciò non avvenga, troverà applicazione quanto previsto ai precedenti punti del presente Articolo.

## **8. Forza Maggiore**

Qualora dovessero sopravvenire, nel corso del presente Contratto, cause di Forza Maggiore intese come eventi non prevedibili e al di fuori del controllo della Parte interessata che eserciti la normale diligenza, che abbiano l'effetto di rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli impegni della Parte suddetta, questi ultimi verranno ridotti nella misura in cui siano affetti da tali cause di Forza Maggiore e per il periodo in cui tali cause sussistano.

Conseguentemente, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del gas, come pure quelli ad essi connessi o che derivano dal presente Contratto saranno sospesi in tutto o in parte per tutta la durata dell'evento di Forza Maggiore.

Se una delle Parti fosse impedita, per causa di Forza Maggiore, a far fronte ai propri obblighi contrattuali dovrà darne immediato avviso all'altra Parte, con l'indicazione delle circostanze, della natura e delle conseguenze di tale evento di Forza Maggiore, nonché una stima del tempo necessario per porvi rimedio, restando comunque inteso che detta parte dovrà adottare tempestivamente tutte le misure in suo potere al fine di rimuovere l'impedimento.

Nell'ambito di quanto sopra ed a titolo puramente indicativo ma non esaustivo, le seguenti circostanze saranno considerate casi di Forza Maggiore:

- (a) ai fini del presente Contratto saranno considerati casi di Forza Maggiore per l'Acquirente gli eventi considerati come tali da Snam Rete Gas in relazione al PSV
- (b) impedimenti o sospensioni tecniche del Sistema per gli scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV), che impediscano in tutto o in parte a una delle Parti di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto
- (c) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità.

Conflitti di lavoro (scioperi di carattere nazionale e dei settori di appartenenza delle Parti con esclusione degli scioperi limitati all'azienda delle Parti, serrate ed ogni altra agitazione a carattere industriale) saranno in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore e saranno risolti a discrezione della Parte coinvolta in tale conflitto.

L'eventuale sopravvenire di cause di Forza Maggiore non avrà effetto sulla scadenza del presente contratto.

Resta inteso che le sospensioni o riduzioni della fornitura di Gas per Forza Maggiore non daranno titolo per operare la risoluzione del presente contratto ovvero per richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

Nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore dichiarato da una Parte e/o i suoi effetti, si protraessero per un periodo di 1 mese a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento di Forza Maggiore, le Parti si incontreranno per discutere una possibile risoluzione del problema.

## **9. Termini di pagamento e altre condizioni**

La fatturazione dei volumi di gas oggetto del presente Contratto sarà effettuata mensilmente nel mese precedente a quello di consegna, fatto salvo quanto previsto per le consegne di gas effettuate nel mese di Ottobre 2009. L'Acquirente si impegna a pagare le fatture emesse dal Venditore per l'importo pari alla Quantità Contrattuale giornaliera QG, di cui all'Articolo 4, moltiplicata per il Prezzo di cui all'Articolo 5 e per il numero di giorni del mese di consegna, entro il ventesimo giorno del mese precedente a quello di consegna. Qualora la fattura fosse ricevuta con un anticipo inferiore a 5 giorni dal termine indicato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In relazione alle consegne di gas fatte dal Venditore nel mese di Ottobre 2009, l'Acquirente si impegna ad effettuare il pagamento dei volumi di gas previsti dal Contratto per tale mese entro 5 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il primo giorno lavorativo successivo. L'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso

San Paolo IMI  
Via Broletto 9/11  
20121 Milano  
Italy  
Account No:100000114668  
ABI 01025 CAB 01600  
Swift Code: IBSPITTM350  
IBAN: IT34 0010 2501 6001 0000 0114 668

L'Acquirente dovrà inviare via e-mail conferma dell'avvenuto pagamento all'attenzione di Antonino Filoramo al seguente indirizzo: [antonino.filoramo@edison.it](mailto:antonino.filoramo@edison.it)

Qualora tale fattura non fosse esatta (o in quantità o in prezzo), il Venditore provvederà ad emettere fattura o nota di credito di conguaglio al momento dell'emissione della fattura relativa al seguente mese di fornitura, che verrà pagata o riscossa dall'Acquirente contestualmente al pagamento della nuova fattura.

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata, l'Acquirente si impegna, salvo in caso di errore manifesto, a pagare per intero, entro i termini stabiliti ed a titolo provvisorio, l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto delle Parti di contestare in parte o in toto tale fattura.

Il Venditore dovrà inviare via fax la fattura al numero \_\_\_\_\_ all'attenzione e per e-mail al seguente indirizzo: \_\_\_\_\_.

In caso di mancato pagamento della fattura da parte dell'Acquirente entro il termine stabilito nell'Articolo 9, il Venditore avrà il diritto di sospendere la fornitura del Gas nel periodo di consegna cui la fattura si riferisce e fintanto che l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento di quanto ancora dovuto al Venditore.

## **10. Riservatezza**

Salvo che ciò si renda necessario per il rispetto di una disposizione di legge o normativa applicabile, ovvero per disposizione o ordine dell'Autorità, nessuna delle Parti potrà rivelare a terzi i termini del presente contratto, con particolare riguardo ai livelli di prezzi ivi contenuti, né ogni altra informazione di cui sia venuta a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente contratto, senza il previo consenso dell'altra Parte.

## **11. Cessione del contratto**

E' fatto espresso divieto all'Acquirente di cedere, trasferire, vincolare, dare in pegno o altrimenti disporre, in tutto o in parte, il Contratto i diritti e gli obblighi di qualsiasi natura derivanti dallo stesso senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, tale consenso non potrà essere irragionevolmente negato.

Resta, in ogni caso, inteso che la cessione del Contratto di cui alla precedente comma avverrà, ex articolo 1408, comma 2, c.c., senza liberazione del cedente dalle obbligazioni ad esso facenti capo verso la Parte ceduta.

## **12. Limitazioni di responsabilità**

Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 7, ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

Tali danni diretti non includeranno in nessun caso i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti dell'Acquirente, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili, né alcun eventuale danno indiretto e/o consequenziale.

## **13. Legge applicabile e arbitrato**

La validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo sono regolate dalla legge italiana.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano.

## **14. Novazione**

Il presente contratto costituisce novazione di ogni accordo, scritto od orale, intercorso in precedenza tra le Parti ed aventi lo stesso oggetto.

## **15. Registrazione**

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel Contratto sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli articoli 5, 2° comma e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto sarà registrato in misura fissa e solo in caso d'uso.

## **16. Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il presente Contratto devono essere trasmesse per iscritto (che comprenderà il fax ma non l'e-mail) ai riferimenti di seguito indicati:

Riferimenti per le comunicazioni a Edison S.p.A.:

Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano

(Per comunicazioni tecniche)  
Attenzione: Luca Brandimarte  
Tel.: +39 02 6222.7696  
Fax: +39 02 6222.9140  
E-mail: luca.brandimarte@edison.it

(Per altre comunicazioni)  
Attenzione: Silvia Oliveto  
Tel.: +39 02 6222.7413  
Fax: +39 02 6222.7212  
E-mail: silvia.oliveto@edison.it

Riferimenti per le comunicazioni a \_\_\_\_\_

(Per comunicazioni tecniche)  
Attenzione:  
Tel.:  
Fax:  
E-mail:

(Per altre comunicazioni)

Attenzione:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Milano, \_\_\_\_\_ 2009

Acquirente

Venditore

\_\_\_\_\_

**Edison S.p.A**